

# TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

## CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 31 luglio 2012

### IMPORTI DA RISCOUTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI - (art. 13 co 1)

	<b>VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO IN BASE AL VALORE DELLA CAUSA (<u>compresi</u> i seguenti procedimenti già esenti e/o a contributo fisso):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione</li><li>• Opposizioni ex art. 22 L. n. 689/81</li><li>• Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo</li><li>• Impugnazione di delibere comunali</li></ul>	
a)	• <b>(Da € 0 a € 1.100,00)</b> <b>e per i procedimenti di cui all'art. 711 del codice di procedura civile (separazioni consensuali) e per i procedimenti di cui all'art. 4, comma 16, della legge 1.12.1970 n. 898 (divorzi congiunti)</b>	<b>37,00</b>
b)	• <b>(da € 1.101,00 a € 5.200,00)</b> <b>e per i procedimenti di volontaria giurisdizione, compresi quelli che per effetto del D.Lgs n. 150/11 hanno mutato il rito, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, <u>capo I</u> (separazioni giudiziali) e per i processi contenziosi di cui all'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898 (divorzi giudiziali)</b>	<b>85,00</b>
c)	• <b>(da € 5201,00 a € 26.000,00)</b> Procedimenti giudiziari contenziosi per valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace	<b>206,00</b>
d)	• <b>(da € 26.001,00 a € 52.000,00)</b> Processi di valore indeterminabile	<b>450,00</b>
e)	<b>(da € 52.001,00 a € 260.000,00)</b>	<b>660,00</b>
f)	• <b>(da € 260.001,00 a € 520.000,00)</b>	<b>1.056,00</b>
g)	<b>(da € 520.001,01 in poi)</b>	<b>1466,00</b>

**Art. 13-co. 3bis:** Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, comma 1, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 456, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, il contributo unificato è aumentato della metà.

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

<b>E' TENUTA AL PAGAMENTO LA PARTE CHE:</b>	<b>QUANDO:</b>
1) Per prima si costituisce in giudizio	Al momento del deposito in cancelleria
2) Deposita il ricorso introduttivo	Al momento del deposito in cancelleria
3) Fa istanza per l'assegnazione o la vendita nei procedimenti esecutivi	Al momento del deposito in cancelleria
<p><b>4) (art. 14 c.3 novellato dall'art.28 legge di stabilità 2012 in vigore dal 1°/01/2012)</b>  <i>la parte che per prima si costituisce che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa, cui consegua l'aumento del valore della causa</i></p> <p><i>le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo</i></p>	<p>Al momento del deposito in cancelleria dell'atto che comporta la modifica del valore della causa (<b>versamento importo integrativo C.U.</b>)</p> <p><i>al momento del deposito in cancelleria (o in udienza) dell'atto (<b>versamento importo autonomo integrale C.U.</b>)</i></p>

	<b>PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO (art. 10)</b>	
a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimenti già esenti dall'imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura</li> <li>• Procedimenti di rettificazione di stato civile</li> <li>• Procedimenti di equa riparazione (L. 89/01)</li> <li>• Procedimenti in materia di ingiusta detenzione</li> <li>• Procedimenti in materia tavolare</li> <li>• Opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero (L. n. 286/98)</li> <li>• Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari</li> <li>• <u>Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo II c.p.c. - procedimenti in materia di famiglia o di stato delle persone:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti di interdizione e di inabilitazione (capo II)</li> <li>- Domande per dichiarazione d'assenza e di morte presunta (capo III)</li> <li>- Provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati (capo IV)</li> <li>- Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (capo V)</li> <li>- Procedimenti anche esecutivi di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole</li> </ul> </li> </ul>	<b>Esente</b>

**Art. 13 c. 1 bis (introdotto con la Legge di Stabilità 2012 in vigore dal 1° Gennaio 2012):**

**a) per i giudizi di impugnazione (compresi i reclami ex art. 669 terdecies c.p.c.) il contributo unificato è aumentato della metà**

**b) per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione il c.u. è raddoppiato**

**IMPORTI DA RISCOUTERE NEI PROCEDIMENTI SPECIALI** (previsti nel libro IV titolo I capo I°, II, III°, IV° c.p.c.): **CONTRIBUTO UNIFICATO CORRISPONDENTE AL VALORE DELLA CAUSA DI MERITO RIDOTTO ALLA META'** (art. 13, co. 3):

**CAPO I° - del procedimento di ingiunzione:**

• Ingiunzione	
• Opposizione a decreto ingiuntivo	50%

**CAPO II° - Sfratti**

**CAPO III° - Dei procedimenti cautelari**

• Cautelari ( <b>compresi</b> quelli ex art. 669 quater c.p.c.)	50%
• Sequestro giudiziario e conservativo	50%
• Procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto	50%
• Procedimento di istruzione preventiva	50%
• Provvedimenti di urgenza	50%

**CAPO III° bis – Del procedimento sommario di cognizione** 50%

**CAPO IV° - Dei procedimenti possessori** 50%

**IMPORTI DA RISCOUTERE IN ALTRI PROCEDIMENTI**

**Procedimenti di Esecuzione (art. 13 co 2)**

a)	Procedimenti di esecuzione immobiliare	<b>242,00</b>
b)	Procedimenti di esecuzione per consegna e rilascio	<b>121,00</b>
c)	Procedimenti di esecuzione mobiliare di valore inferiore ad € 2.500,00)	<b>37,00</b>
d)	Procedimenti di esecuzione mobiliare di valore superiore ad € 2.500,00	<b>121,00</b>
e)	Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare	<b>121,00</b>
f)	Processi di opposizione agli atti esecutivi	<b>146,00</b>
g)	Procedimenti di esecuzione (mobiliare ed immobiliare) delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro (circolare ministeriale DAG n. 65934.U del 14/5/2012).	<b>esente</b>

**E' dovuto il C.U. nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (circolare ministeriale DAG n. 65934.U del 14/5/2012).**

**Intervento: Il creditore che interviene in una procedura esecutiva (mobiliare ed immobiliare) è tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.**

**Procedure di diritto fallimentare ( art. 13 co 5)**

a)	Istanza di fallimento, concordato preventivo	<b>85,00</b>
b)	Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)	<b>740,00</b>
c)	Insinuazione tempestiva o tardiva	<b>esente</b>
d)	Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare	<b>85,00</b>
e)	Sovraindebitamento:	
	- deposito della proposta del debitore	<b>85,00</b>
	- reclamo ex art. 10, comma 6, e art. 12, comma 2, L. n. 3 del 27/172012)	<b>127,50</b> (85,00 aumentato della metà)
f)	Procedimento di esdebitazione	<b>85,00</b>
g)	Procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa relativi al recupero dei crediti di lavoro (circolare ministeriale DAG n. 65934.U del 14/5/2012).	<b>esente</b>
h)	Reclamo ex art. 26 L.F. e Reclamo ex art. 36, comma 2, L.F.	<b>127,50</b> (85,00 aumentato della metà)